



“Casa di Torino dell'Istituto delle Suore di Sant'Anna della Provvidenza”

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016

Istituto Paritario “Sant'Anna”
SCUOLA PRIMARIA – TO1E00100G

ALLEGATO E

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento dei servizi di formazione finalizzati a raggiungere i target, gli obiettivi e i milestone nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare – POC “Per la scuola” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – sotto azione 10.2.2A, Fondo di Rotazione (FdR), Interventi di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 27 maggio 2024, n.102 - Avviso Pubblico 136778 del 09/10/2024 – “Agenda Nord”

Codice CUP di progetto: F14D24002050001

Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2024-15

Titolo del progetto: Connettiamo Saperi: Potenziamento delle Competenze di Base e della Cittadinanza Attiva

Data autorizzazione progetto: 24/01/2025

Ente gestore: Casa di Torino dell'Istituto delle Suore di Sant'Anna della Provvidenza

Scuola paritaria non commerciale capofila: Scuola Primaria “Sant'Anna” – TO1E00100G

Elenco attività:

Tipologia	Titolo	Ore	Esperti	Tutor
Matematica	Logica, Numeri e Problem Solving – classe 1	30	1	1
Matematica	Logica, Numeri e Problem Solving – classe 2	30	1	1
Lingua Inglese per gli allievi delle scuole primarie	Parliamo il Mondo – classe 1	30	1	1
Lingua Inglese per gli allievi delle scuole primarie	Parliamo il Mondo – classe 2	30	1	1
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale	Competenze Digitali per il Futuro – classe 1	30	1	1
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale	Competenze Digitali per il Futuro – classe 2	30	1	1
Italiano	Comunicare e Comprendere nel Mondo di Oggi – classe 1	30	1	1
Italiano	Comunicare e Comprendere nel Mondo di Oggi – classe 2	30	1	1
Italiano	Comunicare e Comprendere nel Mondo di Oggi – classe 3	30	1	1

TRA COMMITTENTE

Scuola Primaria paritaria non commerciale **“Sant’Anna” – TO1E00100G**, il cui gestore è l’Ente ecclesiastico **CASA DI TORINO DELL’ISTITUTO DELLE SUORE DI SANT’ANNA DELLA PROVVIDENZA** con sede in Torino, via Massena 36, C.F. e P. IVA n. 01762810016, in persona di Suor **Profita Cecilia**, nata a Catania (CT), in data 08/01/1968, Codice Fiscale PRFCCL68A48C351I, in qualità di legale rappresentante;

(a seguire anche «Istituto» o «Istituto Scolastico»)

e

AFFIDATARIO

_____ (Codice Fiscale e partita IVA n. _____) con sede legale in _____, Via _____ n. _____ nella persona di _____ nato/a a _____ Prov. ____ il _____ in qualità di _____ (nel caso di procura indicarne gli estremi);

(a seguire anche «Affidatario»)

(a seguire collettivamente indicati come le «Parti»)

PREMESSO CHE

- con Convenzione di finanziamento TO1E00100G_136778_1094643_1 inviato tramite SIF2020 e depositata agli atti di questo Istituto, il Committente si è impegnato a dare attuazione al progetto: Codice CUP di progetto F14D24002050001 e Codice locale di progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2024-15;
- il progetto è stato autorizzato con provvedimento del 24/01/2025;
- con determina a contrarre del 27.08.2025 prot. n. 2268 è stato autorizzato l’affidamento diretto a un Soggetto esterno dei servizi di formazione come sopra indicati;
- con decreto di individuazione dell’Operatore Economico prot. n. del è stato identificato nella Ditta/Società/Ente di formazione ecc..... il soggetto destinatario del provvedimento di aggiudicazione della procedura;
- l’individuazione è stata effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di pubblicizzazione e parità di trattamento;
- l’Affidatario è stata individuato, in ragione delle competenze professionali attestate dalla documentazione presentata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati - consegnati dall’Affidatario - formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituiscono canone interpretativo della comune volontà delle parti:
 - Offerta/Preventivo del (*indicare data*)_____ formulato da _____ sottoscritto ad ogni effetto il _____;
 - Dichiarazione relativa all’individuazione del titolare effettivo
 - Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti ex art.. 94, 95, 96,97, 98 e 100 del codice dei contratti;
 - Dichiarazione di assenza di incompatibilità o conflitti di interesse
 - Dichiarazione di consapevolezza
 - Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari
 - Dichiarazione esperienze pregresse oggetto di affidamento
 - Patto di integrità.

Art. 2

(Oggetto della Prestazione)

1. L’Affidatario si impegna a fornire personale esperto e tutor per lo svolgimento dei servizi di formazione finalizzati a raggiungere il target, gli obiettivi e le milestones, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei, POC “Per la scuola” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – sotto azione 10.2.2A, Fondo di Rotazione (FdR), interventi di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito 27 maggio 2024, n.102 - Avviso Pubblico 136778 del 09/10/2024 – “Agenda Nord”, delle disposizioni attuative e della normativa in materia.
2. Pena la revoca dell’incarico o la rescissione del contratto,
 - a. gli **Esperti** avranno il compito di:
 - 1) programmare l’intervento formativo a livello esecutivo;
 - 2) produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento;
 - 3) utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
 - 4) rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovessero venire a conoscenza nel corso del suo incarico;
 - 5) registrare le attività svolte sulla piattaforma e/o su registro.
 - b. I **Tutor** avranno i seguenti compiti:
 - a) facilitare l’azione dell’esperto formatore nella gestione delle attività;
 - b) facilitare l’inserimento dei dati nella piattaforma e/o nella compilazione di registri;
 - c) facilitare il rapporto con il/i Consigli di Classe coinvolti e/o le famiglie;
 - d) adempiere le procedure richieste dalla piattaforma per quanto di competenza.
3. L’Affidatario garantisce che le attività sono prestate unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato con le risorse del POC “Per la Scuola” 2014-2020, funzionalmente vincolate all’effettivo raggiungimento dei

target e milestones di progetto ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del progetto indicato in premessa.

4. L’Affidatario, nello svolgere la prestazione oggetto dell’incarico, garantisce il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (principio del “Do No Significant Harm”, DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, art. 18 Reg. UE n. 241/2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 32/2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 33/2022.
5. L’Affidatario garantisce altresì che ogni documento e/o materiale e/o informazione tecnologica, dallo stesso utilizzati per l’espletamento dell’Incarico sono di sua esclusiva titolarità o che il loro uso è stato espressamente autorizzato da parte dei legittimi titolari e che:
a) gli stessi sono liberi da vincoli, oneri o gravami; b) nessuna parte di essi, né la loro utilizzazione, viola copyright o diritti simili di terzi; c) in ogni caso, non faranno nascere in capo all’Committente l’onere di pagare a terzi royalties o altre somme, a qualsivoglia titolo o ragione.
6. Nel caso in cui le prestazioni oggetto del presente Contratto dovessero essere svolte mediante l’ausilio di apparecchiature, macchinari, o strumenti del Committente, l’Affidatario dovrà usare la massima perizia e diligenza, al fine di evitare di cagionare guasti o malfunzionamenti negli stessi.

Art. 3

(Modalità di esecuzione dell’affidamento)

1. L’Affidatario si impegna espressamente a:
 - a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall’Istituto, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
 - b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività;
 - c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell’Istituto;
 - d) rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
2. La prestazione dei servizi di formazione dovrà essere svolta/o con le seguenti modalità:

3. L’Affidatario dovrà eseguire il contratto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.

4. L’Affidatario si obbliga a consegnare all’Istituto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all’originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione, relativamente all’impegno di assicurare, in caso di affidamento dei servizi, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.
5. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 11 del presente contratto.

Art. 4

(Osservanza dei requisiti e delle condizionalità POC “Per la Scuola” 2014-2020)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione del Programma Operativo Complementare – POC “Per la scuola” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – sotto azione 10.2.2A, Fondo di Rotazione (FdR), “Agenda Nord” e concorre alla realizzazione di target e milestones previsti nel Piano medesimo.
2. L’Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispetto delle *milestones* e dei *targets* dell’Asse. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione dei servizi al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione delle *milestone* e dei *target* sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.
3. L’Istituto Scolastico potrà richiedere all’Affidatario il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do No Significant Harm” – «**DNSH**»), in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Istituto Scolastico la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. Al riguardo, l’Affidatario si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell’Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.
4. Fermo quanto previsto nel precedente comma del presente articolo, l’Affidatario si impegna altresì:
 - a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del POC nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle *milestones* e ai *targets* di tale misura, in modo tale consentire al Committente l’adozione di azioni correttive;
 - b) a trasmettere, a semplice richiesta del Committente e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all’aggiornamento del sistema informatico;

- c) a consegnare all'Istituto Contraente specifici prodotti o *outputs* attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma dell' Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – sotto azione 10.2.2A;
- d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi al Committente ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del POC. A tal fine, l'Affidatario dovrà informare tempestivamente il Committente di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse al Committente. Nello specifico, l'Affidatario è tenuto a comunicare al Committente ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Art. 5

(Durata dell'affidamento)

1. L'espletamento del Servizio ha durata fino al 30/11/2026 (salvo proroghe ministeriali) a decorrere dalla data di sottoscrizione del documento contrattuale.
2. La prestazione dei servizi di formazione dovrà essere effettuata nel rispetto del cronoprogramma, delle milestones e dei target del POC e dovrà essere completata inderogabilmente entro e non oltre la data del 30/11/2026 (salvo proroghe ministeriali).
3. L'Istituto in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la prestazione dei servizi di formazione alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice.
4. L'opzione di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi alle documentazioni contrattuali. In tal caso, l'Esecutore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni.
5. Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora la prestazione dei servizi di formazione, per qualsiasi causa non imputabile all'Istituto Scolastico, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 6

(Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo lordo è stabilito in € 27.000,00 (in lettere € ventisettemila/00) inteso come importo comprensivo di eventuale Iva e di ogni altro onere a carico del Committente, rapportato

alle prestazioni effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina delle opzioni semplificate dei costi adottata nel quadro dell'Avviso pubblico 136778 del 09/10/2024 – "Agenda Nord".

2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente ai servizi. Nessun altro onere potrà essere richiesto al Committente per il pagamento di eventuali imposte dovute dall'Affidatario in relazione al proprio personale impegnato nello svolgimento del servizio e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso corrisposto.
3. Prima della fatturazione l'Istituto provvederà a verificare la conformità delle prestazioni rese e della documentazione di progetto con le seguenti modalità: analisi delle prestazioni e della documentazione presentata così come risultanti dalla piattaforma SIF2020 e dalle relazioni relative all'attività svolta che, se redatte in formato cartaceo, dovranno essere consegnate in originale. Le stesse dovranno essere conformi alla documentazione risultante dalla piattaforma e, qualora vengano riscontrate delle difformità, dovranno essere rettificate in vista dell'emissione del CRE.
4. A seguito dell'avvenuta verifica di conformità e del rilascio del CRE, potrà essere redatto il proforma di fattura che dovrà essere inviato alla Committenza per le opportune verifiche. Il documento contabile dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere correttamente intestata all'ente gestore "Casa di Torino dell'Istituto delle Suore di Sant'Anna della Provvidenza"
 - b) indicare altresì il codice meccanografico della scuola capofila TO1E00100G
 - c) indicare Partita Iva e codice fiscale
 - d) indicare la pec e il codice destinatario comunicati dal committente
 - e) recare l'indicazione del CUP (Codice Unico Progetto) F14D24002050001
 - f) indicare il codice di progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2024-15
5. Il pagamento della fattura è inoltre subordinato:
 - a) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
 - b) alla verifica del D.U.R.C. dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice;
 - c) alla verifica di regolarità dell'Affidatario ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - d) all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
6. Ove la fattura sia corredata dai dettagli richiesti, a seguito di esito positivo delle verifiche di cui sopra, l'Istituto provvederà al pagamento sul conto corrente bancario intestato all'Affidatario e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari consegnato alla Committenza.

7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione dell'affidamento. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.
8. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché trattasi di forniture di natura intellettuale

Art. 7

(Responsabilità dell'Affidatario)

1. L'Affidatario sarà responsabile, nei confronti del Committente, per tutti i danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
2. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con l'affidamento, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
3. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
4. Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Servizio.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. Il Committente non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per eventuali contestazioni, di carattere civile, amministrativo o penale, derivanti o connessi alle attività svolte dall'Affidatario.
7. Il Committente dovrà conseguentemente essere manlevato e tenuto indenne rispetto a richieste, azioni e istanze di ogni sorta, giudiziarie e non giudiziarie, inerenti alle prestazioni rese dall'Affidatario, e presentate ad opera di terzi di ogni tipo.
8. Il Committente dovrà parimenti essere manlevato e tenuto indenne rispetto a decrementi patrimoniali di ogni sorta, quali ad esempio risarcimenti, ristori, indennità e sanzioni, che dovessero trovare origine o occasione nelle prestazioni rese dall'Affidatario, e che siano fatti valere da soggetti terzi.
9. L'Affidatario sarà altresì responsabile per il mancato completamento delle attività entro i termini di cui al precedente articolo 4, fatto salvo il caso in cui l'eventuale ritardo derivi da circostanza a lui non imputabile.

Art. 8

(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

1. Il RUP o figura equivalente potrà effettuare, anche in corso d'opera, verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.

Art. 9

(Divieto di cessione del Contratto)

1. L'Affidatario non potrà cedere totalmente o parzialmente il presente Contratto a terzi.
2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 10

(Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice dei contratti pubblici ed in quanto applicabile, il presente contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, comma 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Il RUP o figura equivalente effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del Codice.
4. Le modifiche nonché le varianti del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP o figura equivalente.
5. Il Contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal sopracitato comma 1 dell'art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del Contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche.
6. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.
7. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai

precedenti punti 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'affidamento iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;
 - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del Contratto o a favore dell'Affidatario in modo non previsto nel Contratto iniziale;
 - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto;
 - d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'Istituto Scolastico aveva inizialmente affidato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.
8. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al progetto proposte dall'Istituto Scolastico ovvero dall'Affidatario con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
 - b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
9. Il Contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice. Nel caso in cui non siano previste clausole di rinegoziazione, la richiesta di rinegoziazione da parte del RUP o figura equivalente deve essere avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del Contratto. Il RUP o figura equivalente provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del Contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.
10. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, l'Istituto Scolastico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, ossia per un importo pari a € 5.400,00 al lordo di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, potrà imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
11. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP e l'Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.
12. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dall'Istituto Scolastico, su proposta del RUP o figura equivalente.
13. Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Istituto può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 11

(Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:
 - a) nella misura dello 0,5 (0/5) per mille dell'ammontare netto contrattuale pari ad € 16,038 (euro sedici/centesimizerotrentotto) per ogni giorno di ritardo nella realizzazione del progetto;
 - b) in caso di mancato invio della documentazione a comprova indicata all'art. 4, commi 5, 6 e 7 del presente disciplinare, verrà applicata una penale nella misura dello 0,5 (0/5) per mille dell'importo netto contrattuale pari € 13,5 (euro tredici/centesimicinquanta) per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
2. nella misura dell' 1,5 (1/5) per mille dell'importo netto contrattuale pari € 40,5 (euro quaranta/centesimicinquanta) per ogni giorno di ritardo, nel caso in cui, per fatto imputabile all'Affidatario, non vengano rispettate le scadenze previste nel presente Contratto, oppure vengano disattese ulteriori condizionalità relative alle milestones e ai targets richiesti dal POC "Per la scuola" 2014-2020, Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – sotto azione 10.2.2A, Fondo di Rotazione (FdR).
3. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Affidatario.
4. L'Affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 14, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

6. L'applicazione della penale sarà preceduta da rituale contestazione scritta dell'Istituto verso l'Affidatario, alla quale l'Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
7. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
8. A tal fine, l'Affidatario autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti all'Istituto Scolastico a titolo di penale.
9. L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 12

(Diritto di Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Istituto Scolastico potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice, l'Affidatario non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
2. L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna la Fornitura e ne verificherà la regolarità.

Art. 13

(Risoluzione del Contratto)

1. Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari al 5% dell'importo contrattuale ovvero € 1350,00 (euro milletrecentocinquanta/centesimizers). Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
3. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dall'Istituto Scolastico, l'Affidatario deve provvedere al pagamento di quanto dovuto nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Affidatario i relativi oneri e le relative spese. L'Affidatario si obbliga inoltre a fornire all'Istituto Scolastico ogni informazione utile e ogni dato in suo possesso per il regolare

proseguimento dell'attività, senza omissioni o inesattezze, secondo i principi di correttezza e buona fede.

4. In caso di risoluzione del Contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 14

(Clausole risolutive esprese)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività professionale da parte dell'Affidatario;
 - b) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
 - c) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall'Istituto;
 - d) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: (i) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dei servizi; (ii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono il servizio;
 - e) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
 - f) mancata cessazione dell'inadempimento entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dal Committente;
 - g) violazione dell'obbligo relativi al trattamento dei dati personali, di segretezza delle informazioni e delle notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale e degli obblighi relativi alla proprietà intellettuale;
 - h) sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo all'Affidatario;
 - i) violazione da parte dell'Affidatario di norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene, sicurezza;
 - j) applicazione di penali, da parte dell'Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, nel corso della durata del Contratto;
 - k) mancato espletamento del servizio tale da compromettere il rispetto delle milestone e dei target del POC;
 - l) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 15 del presente disciplinare contrattuale;
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Committente comunicherà all'Affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. Nei casi in cui il Committente dichiara di volersi valere della risoluzione, rimane ferma ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire per il risarcimento del danno subito.

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»*) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (*«Misure urgenti in materia di sicurezza»*), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.
2. In particolare, l'Affidatario si obbliga:
 - a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto il conto corrente indicato all'art. 6;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) a utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010;
 - e) a inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice locale di Progetto e il Codice Unico Progetto (CUP) relativi al presente affidamento;
 - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a) indicare il Codice locale di Progetto e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 16

(Lavoro e sicurezza)

1. L’Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l’intera durata dei servizi, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Affidatario dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell’Affidatario o del subaffidatario, impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Istituto trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituto Scolastico del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 17

(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati:
 - Suor Cecilia Profita, Legale Rappresentante dell’Istituto o a eventuale delegato
 - in qualità di Referente Unico per l’Affidatario.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o *e-mail* ai seguenti indirizzi:

per l’Affidatario

Dott./ssa [...]

Via [...]

Cellulare: [...]

e-mail [...]

PEC [...]

per l’Istituto Scolastico

Suor Cecilia Profita o delegato

Via Massena 36, 10128 Torino

Cellulare:

e-mail:.....;

PEC: casaditorinosuoresantanna@pec.it

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, o mediante raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 18

(Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie le tasse e imposte.

Art. 19

(Foro competente)

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Torino con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 20

(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'Incarico, si precisa che:
 - a) Titolare del trattamento è la **Casa di Torino dell'Istituto delle Suore di Sant'Anna della Provvidenza**, C.F./P.I. 01762810016 ente gestore della Scuola Primaria paritaria non commerciale **S.ANNA** codice meccanografico **TO1E00100G** alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC: casaditorinosuoresantanna@pec.it
 - b) il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituzione scolastica è stato individuato, con Atto di designazione del 08.06.2023, nel Dott. Flavio Angiolillo, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@abprivacy.it;
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dell'Incarico;
 - d) il trattamento è necessario ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003;

- e) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - f) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 - (i) di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
- L'apposita istanza all'Istituto scolastico è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei dati dell'Istituzione scolastica, il Dott. Flavio Angiolillo, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@abprivacy.it.
- (ii) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - (iii) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

3. L'Affidatario, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Affidatario dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati.

Art. 21

(Rinvio)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Il presente contratto costituisce l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole degli accordi contrattuali sarà confinata alla

sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa

4. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.

5. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Torino, lì ____/09/2025

IL COMMITTENTE

L'AFFIDATARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Incaricato dichiara di aver letto e di accettare i seguenti articoli: art. 2 (*Oggetto della Prestazione*); art. 3 (*Modalità di esecuzione dell'affidamento*); art. 4 (*Osservanza dei requisiti e delle condizionalità del PNRR*); art. 5 (*Durata dell'Affidamento*); art. 6 (*Corrispettivi e modalità di pagamento*); art. 7 (*Responsabilità dell'Affidatario*); art. 8 (*Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni*); art. 9 (*Divieto di cessione del Contratto*); art. 10 (*Modificazioni del Contratto durante il periodo di efficacia*); art. 11 (*Penali*); art. 12 (*Diritto di recesso*); art. 13 (*Risoluzione del Contratto*); art. 14 (*Clausole risolutive espresse*); art. 15 (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*); art. 16 (*Lavoro e sicurezza*); art. 18 (*Spese*); art. 19 (*Foro competente*) art. 20 (*Trattamento dei dati personali*); art. 21 (*Rinvio*).

Torino, lì ____/09/2025

L'AFFIDATARIO
